PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

in

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA –

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.

* * * * *

Approvato dagli Organi Amministrativi di Circolo Tennis Bologna - Associazione Sportiva Dilettantistica e Circolo Tennis Bologna Sport - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata

in data 16 settembre 2019

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA
- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede legale Bologna, Giardini Margherita, Viale Rino Cristiani n. 2
Codice Fiscale 92036890371
P. IVA 02080441203
Personalità giuridica riconosciuta con Determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna n. 1696 del 15/02/2007

* * * *

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA con socio unico
Sede legale Bologna, Giardini Margherita, Viale Rino Cristiani n. 2
Capitale Sociale Euro 10.000,00=i.v.
Codice Fiscale e P.IVA 03334531203
Iscritta al Registro Imprese di Bologna al n. 03334531203
Rea n. 511137

* * * *

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA AL 100% "CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" NELLA ASSOCIAZIONE CONTROLLANTE "CIRCOLO TENNIS BOLOGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

PREMESSA

Ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ., il Consiglio Direttivo del **CIRCOLO TENNIS BOLOGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, con sede legale in Bologna, Viale Rino Cristiani n. 2, codice

fiscale n. 92036890371, partita n. IVA 02080441203, (di seguito, "C.T.B. A.S.D." o "Associazione Incorporante"), e l'Amministratore Unico della **CIRCOLO TENNIS BOLOGNA SPORT - SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA** con socio unico, con sede legale in Bologna, Viale Rino Cristiani n. 2, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna n. 03334531203, (di seguito, "C.T.B. SPORT S.S.D. A R.L." o la "Società Incorporanda"), procedono alla predisposizione del presente Progetto di Fusione che viene redatto in una versione unica ed unitaria per entrambi gli Enti interessati alla procedura di fusione e che sarà approvato come tale dai rispettivi organi amministrativi.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli Organi Amministrativi dei soggetti partecipanti alla fusione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla e regolamenta l'ipotesi di fusione per incorporazione della società interamente controllata C.T.B. SPORT S.S.D. A R.L. nella Associazione controllante C.T.B. A.S.D..

Ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, del cod. civ., l'Associazione Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento degli effetti civilistici reali dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici in essere della Società Incorporanda, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica e assumerà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda, annullando per converso la corrispondente partecipazione detenuta dalla Associazione Incorporante nella Società Incorporanda.

Si precisa che i due Enti interessati alla procedura di fusione hanno all'uopo redatto, ai sensi dell'art. 2501-quater del c.c., le rispettive situazioni patrimoniali, accompagnate anche dai relativi conti economici, riferite alla data del 30.06.2019.

Si fa infine rilevare che poiché l'Associazione Incorporante possiede in via diretta

l'intero capitale sociale della Società Incorporanda, ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del cod. civ., non sono state predisposte nè la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del cod. civ. nè la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del medesimo cod. civ..

* * *

INDICAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2501-TER DEL COD. CIV.

1. TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 1)

A) Associazione Incorporante

Circolo Tennis Bologna - Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede legale in Bologna, Viale Rino Cristiani n. 2, Codice Fiscale 92036890371 e P. IVA 02080441203.

L'Associazione ha conseguito la Personalità giuridica con Determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia Romagna n. 1696 del 15/02/2007.

L'oggetto sociale del "CTB ASD" non subirà alcuna variazione in ragione della fusione.

In seguito alla prospettata fusione l'Associazione Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi della Società Incorporanda.

B) Società Incorporanda

Circolo Tennis Bologna Sport - Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata con socio unico, con sede legale in Bologna, Viale Rino Cristiani n. 2, Capitale Sociale Euro 10.000,00=i.v. Codice Fiscale, P.IVA e iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 03334531203, Rea n. 511137.

In seguito alla prospettata operazione la Società Incorporanda verrà fusa per

incorporazione nella Associazione Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività ed obbligazioni e cessando conseguentemente di esistere.

* * *

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C.1, N. 2)

In dipendenza della fusione per incorporazione del C.T.B. SPORT S.S.D. A R.L., lo statuto della Associazione Incorporante C.T.B. A.S.D. non subirà alcuna modifica.
Il testo dello statuto del C.T.B. A.S.D. è, in ogni caso, allegato *sub* A) al presente Progetto di Fusione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

* * *

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE E DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI (ART. 2501-TER, C. 1, NN. 3, 4 E 5)

Trattandosi di fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale è posseduto interamente dalla Associazione Incorporante, si applica l'art. 2505, primo comma, del cod. civ. a norma del quale non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del cod. civ.. In conseguenza di ciò e attesa, in ogni caso, la circostanza che l'Incorporante è una Associazione, non sono previsti né rapporto di cambio, né conguaglio in denaro, né assegnazioni di quote dell'ente Incorporante, né la data dalla quale le quote partecipano agli utili.

* * *

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 6)

A) Effetti civilistici reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ. o dalla data successiva che sarà determinata in sede di atto di fusione.

B) Effetti contabili e fiscali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del DPR N. 917/1986 (TUIR), le operazioni della Società Incorporanda verranno imputate al bilancio della Associazione Incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., di cui alla precedente lett. *A)*.

* * *

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 7)

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

* * *

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 8)

Non è previsto alcun beneficio o vantaggio particolare per gli amministratori dell'Associazione e della Società partecipanti alla fusione.

* * *

7. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione, in capo unicamente alla Associazione Incorporante, delle attività svolte in precedenza, in modo indipendente, dalla Società Incorporanda, al fine di

ottimizzare la gestione delle risorse, posto che entrambe operano nello stesso identico settore.

Ciò si ritiene consenta di ottenere una sostanziale semplificazione e riorganizzazione delle attività complessivamente svolte, con l'obiettivo di conseguire una maggiore flessibilità dei processi interni, l'ottimizzazione nella gestione delle risorse e del personale, con l'ulteriore intento di ridurre i costi amministrativi e di struttura e di riequilibrare i flussi economico-finanziari derivanti dalla separazione dell'attività in capo a due soggetti.

* * *

Ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma, del cod. civ., il presente Progetto di Fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. dell'art. 2501-septies e 2505-quater del cod. civ., nei 15 giorni che precedono le decisioni assembleari in ordine alla fusione, il presente Progetto di Fusione, corredato dei relativi allegati, approvato dagli Organi Amministrativi dell'Associazione e della Società partecipanti alla fusione, resterà depositato in copia presso la sede dell'Associazione e della Società partecipanti alla fusione, ovvero verrà pubblicato sui rispettivi siti Internet, unitamente alle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater del cod. civ. e ai bilanci degli ultimi tre esercizi degli Enti partecipanti alla procedura di fusione.

Bologna, 16 settembre 2019

C.T.B. A.S.D.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Andrea Canossi

C.T.B. SPORT S.S.D. A R.L.

L'Amministratore Unico

Dott. Enrico Bigi

Allegato sub A): statuto della Associazione Incorporante.